



Assicor

* * * * *

Statuto di Assicor

* * * * *

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e le Camere di Commercio di Alessandria, Arezzo, Vicenza, Firenze, Bari, Napoli e Milano costituiscono una Associazione alla quale possono aderire anche altre Camere di Commercio interessate al settore produttivo dell'oreficeria, argenteria e affini.

All'Associazione, che non ha fini di lucro, possono aderire anche gli enti ed organismi italiani rappresentativi del settore orafa, argentiero ed affini. Essa stabilisce rapporti di collegamento o di collaborazione con Enti ed Organismi italiani ed internazionali interessati ai problemi del settore.

Art. 2 - Denominazione e sede

L'Associazione assume la denominazione di "Associazione di coordinamento per lo sviluppo produttivo dell'oreficeria, argenteria ed affini", in sigla ASSICOR ed ha sede legale in Roma presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito denominata per brevità Unioncamere). L'Assemblea può istituire sedi e uffici operativi sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione, che non ha competenza in materia sindacale dei rapporti di lavoro, si propone di svolgere una funzione di coordinamento e promozione, attuando, in particolare, le seguenti finalità:

- coordinare e concorrere anche economicamente alle iniziative ritenute valide ai fini di una valorizzazione economica e sociale del settore, nel presupposto che le azioni concordate e presentate raggiungano un più elevato grado di rappresentatività; in tale visione interprofessionale si muovono gli apporti degli organismi collegati, di cui peraltro è pienamente rispettata l'autonomia delle relative sfere di attività;

- prospettare le linee di politica economica espresse dall'Associazione stessa ai competenti Organi governativi e parlamentari italiani ed agli organismi comunitari, al fine di migliorare l'assetto economico, amministrativo, fiscale e legislativo del settore;
- mantenere contatti con gli organismi pubblici e professionali istituiti sia in Italia che all'estero per scambi di informazioni tecniche e per eventuali prese di posizione comuni;
- divulgare la conoscenza degli obiettivi che l'associazione stessa si prefigge di conseguire, tramite la stampa e gli altri mezzi informativi o attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni dedicati a tematiche particolari;
- tutelare il consumatore sia italiano che estero, sollecitando la coerente applicazione delle vigenti normative;
- proporre, sostenere e favorire l'attuazione di iniziative di carattere promozionale dirette a potenziare l'espansione delle vendite di prodotti orafi, argentieri ed affini sul mercato interno e su quelli esteri, anche attraverso la predisposizione di progetti suscettibili di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.

Art. 4 – Soci

Possono assumere la qualità di socio le Camere di Commercio e le loro Unioni regionali e nazionale, nonché le Associazioni e gli Organismi italiani rappresentativi del settore orafa, argentiero ed affini.

All'Assicor possono altresì aderire gli enti pubblici e privati la cui azione riveste interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che l'Assicor persegue, le cui domande siano accettate, ai sensi del presente Statuto.

L'adesione ha durata triennale ed ai fini contributivi decorre sempre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è avvenuta l'iscrizione. Essa si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per decisione motivata dall'Assemblea.

Art. 5 - Entrate e quote associative

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative a carico dei soci;
- b) dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- c) da ogni altra entrata proveniente, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.

L'ammontare delle quote associative è stabilito di anno in anno, sulla base di classi di contribuzione per categoria di appartenenza dei soci, dall'Assemblea, che, occorrendo, può deliberare quote integrative per far fronte ad impegni derivanti da programmi aggiuntivi rispetto al documento programmatico approvato dall'Assemblea.

Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili nè possono essere trasferiti.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione nonchè fondi o riserve non possono essere distribuiti ancorchè in forma indiretta.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea: costituzione ed attribuzioni

L'Assemblea è composta da rappresentanti di tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, mediante delega scritta. Ciascun sostituto non può ricevere più di due deleghe.

Ai lavori dell'Assemblea partecipano, a titolo consultivo, i Segretari generali degli enti camerali associati.

L'Assemblea viene riunita almeno 2 (due) volte l'anno. E' convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta tanti associati che dispongono complessivamente, all'atto della richiesta, di almeno 1/3 (un terzo) del totale dei voti spettanti alla totalità degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa ed i limiti entro i quali deve essere perseguita;
- c) la determinazione delle quote associative e delle eventuali quote integrative, unitamente ai programmi aggiuntivi;
- d) l'elezione del Presidente, dei due Vice-presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile, del conto consuntivo ed, entro il 31 ottobre, del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) la deliberazione relativa alle domande di ammissione e sulla esclusione dei soci;
- g) la modifica, su proposta del Consiglio Direttivo, del presente statuto;
- h) la nomina dei revisori dei conti;
- i) la delibera dello scioglimento dell'Associazione;
- l) la determinazione di eventuali compensi degli organi sociali.

Lo Statuto viene modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata o tramite fax agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipano i soci che dispongono complessivamente della maggioranza dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima

convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purchè sia presente un terzo dei componenti. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati e vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali, sottoscritti del Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 8 - Consiglio direttivo: composizione e attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci. I primi tre membri sono così individuati: il Presidente e due Vice-presidenti di cui all'art. 9.

L'incarico in Assicor è legato alle designazioni di provenienza per cui viene meno se, nel corso del triennio, i soci decidono di sostituire il proprio rappresentante.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei rapporti con le autorità di Governo, le rappresentanze parlamentari sia nazionali che europee e la pubblica amministrazione.

Spetta in particolare al Consiglio direttivo di:

- a) predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, in conto consuntivo, il bilancio preventivo nonché gli eventuali programmi aggiuntivi;
- b) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione, stabilendone il contratto di lavoro ed i relativi compensi;
- c) proporre l'istituzione di gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione dei problemi di interesse dell'Associazione, determinandone la composizione, il coordinatore e i compiti;
- d) istituire organismi tecnici di supporto alle proprie attività nominandone i componenti e fissandone le norme di funzionamento con appositi regolamenti;
- e) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione;
- f) curare il conseguimento dei fini sociali, disponendo tutti gli atti che valgano a raggiungere tale fine;

g) vagliare tutte le proposte e le iniziative che vengono presentate all'Assicor dalle strutture e dagli organismi italiani rappresentativi nel settore orafa, argentiero ed affini, nonché dalle Camere di commercio e dagli altri enti associati;

h) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta la ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti e vengono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Presidente e Vice presidenti

Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione sono eletti dall'assemblea fra i rappresentanti dei soci camerali, preferibilmente tra i Presidenti delle Camere di commercio nei cui ambiti territoriali si registri la maggior incidenza economica del settore dell'oreficeria, argenteria e affini.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente indica tra i Vice Presidenti chi è incaricato delle funzioni vicarie, che comportano la sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. La firma del Vice presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 3 (tre) anni e sono confermabili.

Al Presidente compete il compito di:

- promuovere e indirizzare l'attività dell'Associazione tenuto conto degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Associazione;
- dare attuazione alle deliberazioni ed agli orientamenti dell'Assemblea;
- tenere i contatti con le pubbliche Autorità.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che elegge anche il Presidente.

Il Presidente del Collegio può rivestire tale funzione per due soli mandati.

I revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività del Collegio.

Art. 11 – Segreteria

Il Segretario viene scelto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Segretario cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo, dei programmi di attività e delle direttive generali dell'Associazione, coordina i gruppi di lavoro, mantiene rapporti con i responsabili operativi degli enti camerali aderenti e assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo redigendone i verbali.

Il Segretario riferisce al Presidente sullo stato di attuazione dei programmi di attività dell'Associazione.

Art. 12 - Scioglimento e liquidazione

In caso di cessazione o scioglimento dell'associazione, le attività risultanti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altra associazione con finalità analoghe a quale di cui al presente Statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 13 – Controversie

Le controversie eventualmente insorte tra gli associati, ovvero tra l'Associazione e gli associati, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, da un collegio arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti stesse, nonchè se in numero pari, da un ulteriore membro, con funzioni di Presidente, nominato dagli altri arbitri congiuntamente.

L'arbitrato e la nomina degli arbitri sono svolte in conformità di quanto previsto dal Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Roma, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, quale amichevole compositore, e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti quali manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.